



Passaggio generazionale e patto di famiglia: un'occasione mancata, in attesa di una riforma

di Barbara Buffoni*

This contribution is aimed at highlighting the abstract potential of the family pact as a mean to facilitate the generational transfer of enterprises, in order to avoid the so-called generational drift. The structure of the agreement will be analyzed, paying particular attention to the interpretative problems encountered by legal operators in more than 15 years since its introduction, due to a lacunose and not always clear legislative provision, which have had a decisive effect in discouraging its use. This is, in the opinion of the writer, a missed opportunity to disrupt the Italian inheritance system, considered too rigid and certainly not in step with the needs of the contemporary economic system. Since the family pact is the only real exception to the prohibition of agreements on inheritance, we hope that the legislator will intervene as soon as possible in order to define, once and for all, the contrasts that have arisen and allow recourse to it with renewed confidence.

Keywords: *family pact, inheritance law, generational changeover.*

Sommario: 1. Introduzione - 2. Patto di famiglia - 2.1 Nozione e natura - 2.2 Struttura del patto di famiglia: i soggetti - 2.3 (*Segue*): l'oggetto - 2.4 Effetti del patto e tutela dei legittimari - 2.5 Vicende successive - 3. Proposte di riforma e considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Fin dai primi anni '90 del secolo trascorso si è avvertita l'esigenza di una legge che favorisse il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, principalmente di matrice familiare, assai diffuse nel nostro Paese, al fine di contrastare il fenomeno della c.d. deriva generazionale, che vede queste realtà produttive fallire a causa di un'errata, o comunque inadeguata, gestione delle vicende successorie.

Il passaggio generazionale delle imprese, che richiede un'attenta pianificazione tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo, si scontra con l'assetto normativo del diritto successorio italiano, definito, a ragione,

come "il settore del diritto civile vincolato, più di ogni altro, ad antichi schemi e refrattario ai rinnovamenti"¹.

La stessa Unione Europea, nel 1994², ha constatato che per tale ragione, ogni anno, migliaia di imprese cessano la propria attività, con ripercussioni negative sul tessuto economico imprenditoriale, sui creditori e sui lavoratori che vi prestano la propria attività: il che è ancora più grave se si considera che, in questi casi, il fallimento non è "meritocratico", deciso ed imposto dal mercato, ma dall'inadeguatezza degli strumenti messi a disposizione degli imprenditori.

En abrégé, il primo e principale ostacolo alla realizzazione del passaggio generazionale si iden-

¹ M. V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, 3.

² Raccomandazione n. 94/1069/CE.



tifica con il divieto dei patti successori³. Come noto, l'art. 458 c.c. sanziona con la nullità tutti i patti aventi ad oggetto una futura successione, siano essi istitutivi (con cui il soggetto dispone della propria futura successione), rinunciativi o dispositivi (con cui si rinuncia o si dispone di diritti che potrebbero spettare su una successione non ancora aperta).

Ulteriore limite alla libertà dispositiva del *de cuius* è rappresentato dall'istituto della successione c.d. necessaria, nell'ambito della quale è inderogabilmente previsto che, anche contro la volontà del *de cuius*, una quota del patrimonio ereditario sia riservata a determinati soggetti (i legittimari), i quali, in caso di lesione o pretermissione, possono agire in giudizio al fine di ottenere la reintegrazione della quota loro spettante. Proprio l'eventuale assoggettamento ad azioni (come quella di riduzione), una volta apertasi la successione, rende instabile il trasferimento, rendendolo verosimile oggetto di liti successorie.

Rappresenta un ostacolo in tal senso anche l'istituto della collazione di cui all'art. 737 c.c., in virtù del quale determinati soggetti - figli, discendenti e coniuge - devono restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, ed è notoriamente volto a mantenere tra i predetti coeredi la proporzione successoria stabilita dalla legge o dal testamento.

Sempre incompatibile con la pianificazione generazionale è il principio c.d. di unità della successione, in forza del quale tutte le valutazioni in ordine all'individuazione dei successi-

bili, alla composizione dell'asse ereditario e al valore dei singoli beni devono essere riferite al momento dell'apertura della successione: il che mal si concilia con la natura, in continua evoluzione, del bene produttivo.

Occorre, infine, tener conto del fatto che la rigidità del sistema successorio non consente di valorizzare la peculiarità del bene produttivo oggetto di trasferimento, in relazione alla necessità di individuare un soggetto che abbia l'attitudine, le capacità e la volontà di subentrare nella gestione imprenditoriale.

È evidente, per tutte le ragioni sopra evidenziate, l'inadeguatezza dei tradizionali strumenti volti al passaggio della ricchezza - donazione e testamento - ad assolvere l'esigenza di stabilità del trasferimento del bene produttivo.

2. Patto di famiglia

A tale inadeguatezza ha cercato di porre rimedio il legislatore italiano, introducendo il patto di famiglia⁴.

La *ratio* dell'istituto, la cui individuazione è utile per dirimere i numerosi contrasti interpretativi sorti a causa di un dettato normativo non chiaro, è fornire all'imprenditore uno strumento con cui pianificare, durante la propria vita, il trasferimento del bene produttivo ad uno o più discendenti, garantendovi una certa stabilità sia mediante la deroga al divieto dei patti successori sia sottraendo le attribuzioni economiche, eseguite in adempimento al patto, all'azione di riduzione e alla collazio-

³ Sull'istituto dei patti successori, sulla *ratio* e sull'opportunità del divieto si rimanda a *ex multis*, M.V. DE GIORGI, voce *Patto successorio*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, 533; C. CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, 25; P. RESCIGNO, *Attualità e destino del divieto dei patti successori*, in AA.VV., *La trasmissione familiare della ricchezza*, Padova, 1995, 1 ss.; M. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patti d'impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. not.*, 1997, 1371; E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2001, 625 ss.; V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione*, Napoli, 2015, 1 ss.; V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 319 ss.; C. CICERO, *Il divieto del patto successorio nel codice civile italiano e le sue motivazioni*, in *Riv. not.*, 2018, 699 ss.

⁴ L'istituto è stato introdotto con legge n. 55/2006, recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia", che ha fatto séguito alle Raccomandazioni della Commissione della Comunità Europea nn. 94/1069/CE e 98/C 93/02, relative alla trasmissione delle piccole e medie imprese. In dottrina, cfr., *ex multis* M. IEVA, *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria*, cit., 1371; C. CACCAVALE e F. TASSINARI, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 74; A. ZOPPINI, *Il patto di famiglia (linea per la riforma dei patti sulle successioni future)*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 255 ss.; E. DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, cit., 625 ss.; A. BOLANO, *I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge*, in *Contratti*, 2006, 90; F. DELFINI, *Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006*, in *Contratti*, 2006, 512.